

ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

- visti gli artt. 29 della L. n. 247/2012, l'art.12 della L. n. 241/1990 (come modificato dall'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 2013) e gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 2013;
- vista la Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo approvata dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) nella sessione plenaria di Bruxelles del 24 novembre 2006;

DELIBERA DI APPROVARE

in applicazione dell'art. 29 comma 1 lettera b), il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento interno disciplina i presupposti e le modalità di concessione di contributi economici, nonché del patrocinio e del logo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito COA) in favore delle iniziative indicate all'articolo 3 e comunque rispondenti alle finalità istituzionali del COA anche sotto il profilo della promozione della funzione sociale e del ruolo degli avvocati, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento:

- a) per **patrocinio** si intende l'adesione simbolica ad una delle iniziative di cui all'art. 3 senza assunzione di alcun onere a carico del COA;
- b) per **contributo** si intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno delle iniziative di cui all'art. 3.




ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

Articolo 3 (Soggetti legittimati e individuazione delle iniziative)

1. Le richieste di contributo, di patrocinio e di uso del logo possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, nonché da singoli avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Bari.
2. Le iniziative per le quali possono essere concessi dal COA, in via alternativa o cumulativa, un contributo economico, il patrocinio e l'uso del logo, sono, a titolo esemplificativo:
 - a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal vigente regolamento CNF sulla formazione continua;
 - b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, siano ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
 - c) iniziative che, per tematica, rilevanza culturale e scopo sociale, siano ritenute di interesse per l'Avvocatura.
3. Sono escluse dalla concessione del contributo, del patrocinio e dell'uso del logo le iniziative:
 - a) con finalità di pubblicità o promozione commerciale;
 - b) organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di diretta appartenenza politica;
 - c) con finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
 - d) organizzate da soggetti in conflitto di interessi con il COA o le sue articolazioni.

Articolo 4 (Modalità di presentazione e contenuto delle domande di contributo)



ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

1. Nel caso di richieste fino all'importo di € 500,00 (euro cinquecento), la domanda scritta di contributo dovrà contenere una succinta descrizione dell'iniziativa e del relativo programma, con quantificazione della somma da concedersi e con la espressa autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione del relativo contributo sul sito web dell'Ordine ex art. 5, comma 7, del presente regolamento.
2. In tutti gli altri casi la domanda scritta di contributo deve contenere:
 - a) l'illustrazione della rilevanza locale, distrettuale, nazionale ovvero internazionale dell'iniziativa, con la indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori;
 - b) indicazione degli scopi, dei destinatari e dei profili di interesse forense;
 - c) programma, anche provvisorio, con specifica indicazione: della sede, della data, dell'ora, dei soggetti organizzatori e degli eventuali relatori;
 - d) il bilancio, anche sommario, delle spese e delle entrate prevedibili, con specifica indicazione:
 1. degli oneri a carico degli avvocati e praticanti avvocati partecipanti;
 2. dell'apporto economico degli organizzatori;
 3. dei soggetti diversi dal COA destinatari di analoghe richieste di contributo con illustrazione della loro natura, finalità e ambito d'azione;
 - e) la quantificazione del contributo richiesto;
 - f) le generalità del responsabile della gestione amministrativa, logistica e contabile dell'iniziativa, con relativi recapiti, anche telefonici, indirizzo ufficiale presso cui ricevere le comunicazioni e estremi del conto corrente su cui ricevere il contributo;
 - g) l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione del relativo contributo sul sito web dell'Ordine ex art. 5 comma 7), nonché l'accettazione esplicita dell'eventuale controllo previsto dall'art. 8.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

h) ogni altra informazione e/o documento utile alla valutazione dell'iniziativa.

3. La sottoscrizione della domanda ha valore di assunzione di responsabilità della veridicità e correttezza del suo contenuto.

4. L'incompletezza della domanda potrà comportare il rigetto della richiesta di contributo.

5. Le disposizioni di cui al secondo comma lett. D) del presente articolo non si applicano alle richieste di contributo provenienti dalle Associazioni Forensi maggiormente rappresentative per l'organizzazione dei loro congressi nazionali." (2)

Articolo 5 (Procedimento e criteri per la concessione del contributo)

1. La domanda è assegnata dal Presidente del COA ad uno dei Consiglieri che, udito il Tesoriere, la sottopone alle determinazioni del COA con una relazione da riportare succintamente a verbale.

2. Il COA può accogliere, in tutto o in parte, la domanda di contributo, senza necessità di motivazione, ovvero respingerla con motivata deliberazione.

3. I contributi possono essere concessi dal COA nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nello specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio, con l'avvertenza che i contributi dovranno ripartirsi in modo equo ed imparziale, a rotazione, fra tutti i richiedenti ritenuti meritevoli. (1)

4. Il contributo può essere concesso esclusivamente per iniziative senza scopo di lucro.

5. Ai fini della concessione del contributo il COA tiene conto dei seguenti criteri:

a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;

b) interesse forense all'iniziativa, anche ai fini dei crediti formativi;

c) numero dei partecipanti ed onere di partecipazione previsti;

d) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa;

e) concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;



ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

f) eventuale gratuità dell'iniziativa;

g) eventuale previsione della diffusione degli atti dell'iniziativa;

h) ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa e della sua utilità per gli avvocati;

6. La concessione del contributo comporta l'obbligo di inserire chiaramente sul materiale divulgativo dell'iniziativa (locandine, inviti, brochure, pagine web, ecc.) la formula: "con il contributo economico dell'Ordine degli Avvocati di Bari".

7. Tutti i contributi erogati dal COA saranno pubblicati sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici". A tal fine il soggetto organizzatore dovrà espressamente autorizzare il Consiglio al trattamento dei dati personali anche ai fini della pubblicazione sul sito.

8. I medesimi contributi sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa vigente.

Articolo 6 (Termine di presentazione domande di contributo)

1. Al fine di consentirne la necessaria istruttoria e la conseguente deliberazione, le domande di concessione contributo economico dovranno essere depositate presso la Segreteria dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Articolo 7 (Modalità di erogazione contributo)

1. Nel caso in cui il contributo sia concesso fino all'importo di € 500,00 (euro cinquecento), esso sarà corrisposto in unica soluzione e fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 8 comma 2 lettere c) e d) del presente regolamento non comporterà ulteriori adempimenti o verifiche.

2. in tutti gli altri casi, il contributo deliberato sarà corrisposto in due tranche: dapprima il 50% e, successivamente, previo documentato rendiconto, il restante 50%.



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

3. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa, questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

Articolo 8 (Rendiconto e controllo)

1. Il rendiconto dell'iniziativa, con documentata indicazione delle spese e delle entrate, deve essere trasmesso, non oltre 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, al Tesoriere, il quale, previa verifica della documentazione trasmessa e sulla scorta di ogni utile informazione a lui pervenuta, se non sussistono ragioni ostantive, provvede alla erogazione del residuo importo. Il rendiconto e la documentazione verranno pubblicati sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".

2. Su relazione del Tesoriere, con motivato provvedimento, il COA delibera la revoca, anche parziale, del contributo concesso e il conseguente recupero degli importi versati:

- a) se l'iniziativa programmata non si sia svolta;
- b) se il rendiconto non viene presentato entro il termine di 90 giorni, senza giustificato motivo e, comunque, inutilmente decorsi giorni 120 dalla data di conclusione dell'iniziativa;
- c) nei casi in cui il contributo venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato erogato;
- d) in tutti i casi in cui la domanda di concessione del contributo o il rendiconto dell'iniziativa risultino fondati su dichiarazioni mendaci o falsi documenti.

Articolo 9 (Patrocinio ed uso del logo)

1. Il logo dell'Ordine degli Avvocati di Bari non può essere utilizzato da terzi senza espressa autorizzazione del COA.



ORDINE DEGLI AVVOCATI BARI

2. La concessione del patrocinio consiste nella facoltà di apporre su manifesti, atti, documenti o pubblicazioni la formula seguente: "con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari".
3. Il Consiglio, su motivata istanza del richiedente, può concedere il patrocinio e/o autorizzare l'uso del logo esclusivamente per periodo limitato e per singole iniziative.
4. La sola concessione del patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o a supporti organizzativi per lo svolgimento delle iniziative programmate.
5. In ogni caso, la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine del COA. Ove la loro permanenza contrasti con gli interessi dell'avvocatura e le finalità del COA, la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo saranno revocate, con conseguente obbligo per il destinatario di rimuovere dai manifesti e dagli altri strumenti di informazione pubblicitaria ogni riferimento all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Articolo 10 (Esonero da responsabilità)

1. La concessione del contributo, del patrocinio o del logo, non comporta alcun coinvolgimento o responsabilità del COA nella programmazione, organizzazione o gestione dell'iniziativa.
2. Il COA non assume alcuna responsabilità e rimane estraneo anche rispetto ad ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.
3. La concessione del contributo, del patrocinio o del logo resta vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

Art. 11 (Entrata in vigore)



ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARI

1. Il presente regolamento, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ordine, entra in vigore nel momento della sua approvazione e si applica, sino a modifica o revoca, a tutte le concessioni di contributo, logo o patrocinio successive a tale momento.

(1) articolo modificato nella seduta consiliare del 19 luglio 2018.

(2) articolo modificato nella seduta consiliare del 23 luglio 2019.

È copia conforme all'originale.

Bari, 26 luglio 2019



Il Consigliere Segretario
Avv. Antonio Benegiamo